

Roma, 9 gennaio 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE

-Principio dell'effettività della sanzione e tutela del requisito della certezza della sanzione.

Il Giudice Sportivo comminava la sanzione della perdita a tavolino per 3 a 0 ad una società che, nel campionato di LegaPRO, schierava in campo un calciatore sanzionato con 6 giornate di squalifica nel "campionato Berretti" deducendo l'assoluta regolarità della posizione del calciatore e la palese insussistenza, in capo al predetto tesserato, dell'obbligo di scontare in prima squadra il residuo di squalifica rimediata nel Campionato nazionale "Dante Berretti". Ciò in ottemperanza dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede che la squalifica di un calciatore debba essere scontata nell'identica "squadra" (intesa come specifica competizione) in cui la sanzione medesima sia stata subita in virtù del principio dell'autonomia e/o della separatezza delle competizioni. La Corte di Giustizia Federale respingeva il ricorso confermando la sconfitta a tavolino per 3 a 0 in virtù del principio dell'effettività della sanzione, in forza del quale la sanzione deve in ogni caso essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Ciò perché, dalla lettura del sesto comma dell'art. 22 C.G.S. i due principi trovano applicazione in maniera gradata in quanto quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S. La decisione della CGF ha tutelato il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio.

-Comportamento offensivo di un tesserato nei confronti della terna arbitrale

Il Giudice Sportivo sanzionava un allenatore di una squadra con la squalifica di due giornate per comportamento offensivo verso la terna arbitrale. Lo stesso impugnava la delibera per vedersi ridotta la squalifica ad una sola giornata, sostenendo che il comportamento tenuto doveva essere considerato irrispettoso ma non offensivo, perché inquadrabile in una generica protesta. La Corte di Giustizia Federale ha respinto il reclamo confermando la squalifica in quanto, dall'analisi dei referti arbitrali risultava che l'allenatore rivolgeva frasi obiettivamente offensive all'intera terna arbitrale tali da integrare non una semplice protesta ma un comportamento offensivo ed ingiurioso.

-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

-Deferimento per minacce e comportamenti ingiuriosi

La Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Presidente di una società per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 3 del CGS, per mancata presentazione innanzi agli Organi della giustizia sportiva, per le minacce e per comportamenti ingiuriosi realizzati in occasione di una gara valevole per il campionato di LegaPRO nei confronti del Presidente della Lega Pro e nei confronti di un telecronista. In diritto si osserva che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, sia per le ripetute minacce profferite nei confronti del radiocronista, sia per le reiterate espressioni ingiuriose utilizzate ed esternate nei confronti dello stesso cronista e nei confronti del Presidente della LegPRO. La CDN accoglieva pertanto il deferimento ritenendo equo il trattamento sanzionatorio, in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti analoghi ed infliggeva quindi, al protagonista della vicenda, la sanzione di 12 mesi di inibizione.

-LEGAPRO

-Giudice Sportivo

-Responsabilità della società per lancio di petardi da parte dei propri sostenitori

Il giudice sportivo ha sanzionato una società di LegaPRO con l'ammenda di euro 1.500,00 perché i propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco due petardi di notevole potenza, senza conseguenze. La sanzione applicata, in forza dell'istituto della responsabilità oggettiva, mira a sanzionare l'utilizzo dei petardi ma soprattutto la società per non aver effettuato i controlli prestabiliti al fine di evitare l'introduzione di materiali non consentiti.

-Fattivo intervento dei dirigenti. Attenuazione della sanzione

Il giudice sportivo ha sanzionato una società di LegaPRO con l'ammenda di euro 250,00 perché i propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso la squadra avversaria, la sanzione è stata attenuata per l'efficace intervento dei dirigenti. La sanzione in oggetto premia il fattivo intervento dei dirigenti per porre fine ai comportamenti offensivi posti in essere dai propri tifosi.

-GIUSTIZIA ORDINARIA

-Corte di Giustizia UE

-Gli stati possono vietare l'esclusiva tv su Mondiali ed Europei di calcio

I giudici UE bocciano la FIFA e la UEFA sul calcio in TV. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, gli Stati comunitari possono vietare l'esclusiva televisiva, magari su canali criptati, laddove ritengano gli eventi sportivi di particolare importanza come ad esempio i Mondiali o gli Europei. Lo stabilisce la sentenza C-201/11 P e altre gemelle pubblicate dalla Corte di Giustizia UE. Dalla sentenza emerge che il fine primo dei giudici comunitari è quello di proteggere il diritto all'informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura di tali eventi.

-APPROFONDIMENTI

Milan-Roma. Discriminazione razziale o discriminazione labiale?

di Guido Del Re

Il 2013 ha visto affiorare moltissime problematiche attinenti al diritto sportivo calcistico. Molte sono state le novità, molte le problematiche ed altrettante le proposte risolutive. Per ultima la vicenda Milan-Roma, l'ennesima elevazione del principio della responsabilità oggettiva. Principio secondo cui un soggetto risponde dei comportamenti commessi da un altro soggetto. Sul caso in oggetto si è espresso sia il giudice di primo che di secondo grado, ed aldilà di quanto stabilito dalla sentenza definitiva, ciò che necessita un'attenta osservazione è quanto riportato nella motivazione della sentenza del giudice di prime cure. La sanzione proposta (la chiusura della Curva Sud dello Stadio Olimpico per la partita, ormai giocata, Roma – Catania e la chiusura delle due curve per la partita, della prossima domenica, Roma – Genoa), in ottemperanza del principio per cui è stata prevista, colpisce soggetti che non hanno commesso il fatto. Nonostante questo sia il principio della responsabilità oggettiva, nella vicenda in esame, la motivazione della sentenza emessa dal Giudice di primo grado sembrerebbe non riportare fedelmente alcuni fatti. Due sono le anomalie che devono essere sottolineate: 1) i cori percepiti dai collaboratori della procura federale quali “Rossoneri squadra di neri” e 2) la frase nella motivazione così riportata “*i tifosi della società Roma posizionati nel settore ospiti...assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma*”. Sul primo punto numerosi sono i dubbi e le

incongruenze. Innanzitutto il coro, a norma di regolamento deve essere percepito dalla quaterna arbitrale (ormai 6) o dai collaboratori della procura federale. Nel caso in esame sono presenti versioni contrastanti in quanto sembrerebbe che il coro non sia stato percepito da tutti i collaboratori della procura federale ma solo da due su tre, mentre altre versioni riportano che il coro non sia stato percepito con chiarezza all'interno dello stadio ma solo da alcuni esponenti delle forze dell'ordine, procedura che violerebbe quindi quanto previsto dal regolamento. Né il diritto né la sentenza del Giudice di primo grado si fondano su diverse testimonianze o versioni, pertanto occorre focalizzare l'analisi sul coro *"rossoneri squadra di neri"* che in realtà sembrerebbe essere *"rossoneri carabinieri"*. La questione diventa interessante; i legali della società A.S. Roma sembra che avrebbero allegato alla propria memoria, il filmato che dimostrerebbe la vera versione del coro. Tale materiale da solo non basterebbe in quanto, nella giustizia sportiva, tutto ciò che viene riportato nel referto dell'arbitro e dei collaboratori costituisce piena prova e viene considerato una specie di *"materiale probatorio sovrano"* e pertanto quanto riportato dalla controparte assume una posizione di secondo piano. Sul secondo punto sembrerebbe opportuno sottolineare una evidente incongruenza. La società A.S. Roma, a seguito della pubblicazione della motivazione della sentenza del Giudice Sportivo, ha effettuato un controllo incrociato sui nominativi delle persone presenti nel settore ospiti dello stadio Meazza in San Siro dal quale è risultato che 900 persone non sono abbonate nel settore Curva Sud. Quindi, la frase del Giudice Sportivo *"..assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma.."*, non rispecchia la realtà dei fatti. Ciò vuol dire che il giudice di primo grado, per cori infedelmente riportati in quanto non a sfondo razziale e pertanto non sanzionabili dalla giustizia sportiva nonché effettuati da soggetti non ben identificati, visto che nel settore ospiti dello Stadio Meazza in San Siro erano presenti abbonati di diversi settori dello Stadio Olimpico, avrebbe ritenuto opportuno squalificare la Curva Sud dello Stadio Olimpico con la conseguenza che ne avrebbero pagato le conseguenze tutti gli abbonati del settore stesso, per cori presumibilmente effettuati e verosimilmente imputabili ad abbonati della Curva Sud!! E' evidente come questa non può essere considerata la soluzione risolutiva ai comportamenti discriminatori. La risposta non può essere *"puniamo tutti per ciò che hanno forse commesso pochi"*. Inoltre, tempo fa, è stato introdotto il provvedimento che sembrava risolvere tutti i mali del calcio, ossia la tessera del tifoso che evidentemente ha fallito, con lo scopo di *"schedare"* tutte le persone che acquistano un biglietto per vedere una partita in uno stadio, in modo da poter sapere chi

sono i presenti e quindi chi deve essere eventualmente sanzionato per condotte non conformi. E' sotto gli occhi di tutti come ciò non sia praticamente mai accaduto e come invece si ricorra sempre e comunque al para fulmini "responsabilità oggettiva" con la quale si sanziona in primis la società ed in secundis tutte quelle persone che, nel caso in oggetto, non solo non hanno effettuato i cori, ma neanche erano presenti allo stadio. La vicenda si è conclusa con la mancata applicazione della sanzione della chiusura dello stadio in virtù dell'applicazione della sospensiva, ma appare comunque evidente come la norma sulla discriminazione, razziale e territoriale, sia palesemente iniqua ed inutile. Ormai il mondo del calcio gira attorno ad interessi economici principalmente legati agli introiti derivanti dai diritti TV, che costituiscono ormai l'80% delle entrate delle società calcistiche. Ci troviamo quindi a doverci auspicare un cambiamento solo nel momento in cui, chi paga per vedere lo "spettacolo serie A" nel quale è compreso lo "spettacolo pubblico", deciderà di far notare a chi di dovere che, uno stadio senza pubblico è come una befana senza scopa.

Il premio di preparazione. Cos'è e come funziona.

di Francesco Casarola

In questo approfondimento abbiamo cercato di analizzare in maniera esauriente uno dei maggiori grattacapi delle società dilettantistiche, ovvero il premio di preparazione. Questo articolo è stato scritto alla luce di alcune decisioni e di interventi normativi che negli ultimi anni hanno evitato l'elusione del pagamento del premio attraverso triangolazioni societarie.

IL PREMIO DI PREPARAZIONE - Nell'intricato mondo dei dilettanti, spesso si parla o si sente parlare di Premio di preparazione. Uno dei "premi" definiti dall'ordinamento del gioco del calcio, principalmente volto a sostenere le società di puro settore giovanile. Il premio consiste nel pagamento di una cifra – definito parametro – ai club che abbiano cresciuto giovani calciatori, al momento della stipulazione del rapporto del tesseramento pluriennale. Il premio di preparazione negli anni ha subito una serie di modifiche dettate sia dalla volontà di eliminare possibili escamotage che eludessero il pagamento dello stesso sia per intervenute modifiche riguardanti i premi in ambito internazionale. Da ultimo occorre segnalare che il premio di preparazione non è dovuto alle società che tesserano con vincolo pluriennale calciatori di calcio a cinque a seguito dell'intervenuta modifica regolamentare con CU 47/A del 5 Agosto 2013.

In particolare il Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori ha modificato la

normativa che riguarda l'indennità di formazione ed il meccanismo di solidarietà i fratelli mondiali del premio di preparazione

RATIO – L'obiettivo di tale norma è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. Tale volontà si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società maggiori pagare un contributo alle società inferiori laddove vi sia il primo contratto con vincolo pluriennale.

NORMATIVA – Il Premio di preparazione è disciplinato dall'art. 96 NOIF, in tale norma si statuisce che:

“ 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro-raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”

Questo secondo comma è stato modificato per evitare che ci fossero dei trasferimenti che limitassero in maniera quasi elusiva il premio di preparazione. In questo modo veniva meno la ratio della norma più precisamente si annientava il bene giuridico tutelato dall'art. 96 NOIF quale quello di incentivare le società che investono sui giovani.

Infine, per completezza riportiamo anche l'art. 33 del Regolamento SGS che richiama il Premio di Preparazione:

“1. La corresponsione del “premio di preparazione” è disciplinato dall'art. 96 delle Norme

Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.”

PROCEDIMENTO – E' sempre l'art. 96 NOIF ai commi successivi a disciplinare la procedura concernente il premio di preparazione, oltre a definire la composizione della Commissione Premi di Preparazione:

“3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegati le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.”

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso

La questione del premio di preparazione può arrivare nelle aule della giustizia sportiva,

più precisamente il primo grado che ha conoscenza della problematica è la Commissione Premi di Preparazione della FIGC, il secondo grado è di competenza della Commissione Vertenze Economiche. Oltre al pagamento del Premio di Preparazione la società inadempiente dovrà pagare anche una penale, in favore della FIGC, che dovrà essere di importo non superiore alla metà del premio di preparazione. Per ciò che concerne un iniziale o successivo accordo transattivo, bisogna rilevare che se l'accordo avviene prima del procedimento questo dovrà essere depositato presso il proprio Comitato di appartenenza affinché su questa venga posto il visto di deposito. Se la transazione avviene in un secondo momento la penale nei confronti della FIGC dovrà comunque corrispondersi.

Infine la società condannata dalla Commissione Vertenze Economiche ha tempo 30 giorni dal Comunicato Ufficiale per adempiere al pagamento altrimenti verrà deferita per aver violato l'art. 8 c. 15 CGS che statuisce:

“Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.”

GIURISPRUDENZA: Sulla elusività di un tesseramento e successivo trasferimento o prestito in periodi brevi (circa 1 mese) ha portato varie interpretazioni. La Corte di Giustizia Federale con il CU 026/CGF del 2010/2011 ha dato un'interpretazione rigida dell'art. 96 NOIF creando uno spiraglio per le difese delle società che vengono deferite perché accusate di elusione del pagamento del premio di preparazione. Infatti la Corte ha posto in evidenza, su sollecitazione della difesa di una delle società in giudizio, che non vi è una norma che vieta un breve tesseramento (quindi non ne fa derivare nemmeno la violazione dell'art. 1 c. 1 CGS) e il comportamento elusivo deve essere provato attraverso indizi gravi, univoci e concordanti. Infatti la Corte affermava che:

“Ed infatti, in primo luogo, il limitato periodo di durata del trasferimento, che ne ha fatto desumere la fittizietà, non risulta in violazione di norme, tanto che, come accertamente fatto rilevare dalla difesa della società, ha ottenuto senza difficoltà il visto federale di esecutiva. In assenza di una norma che espressamente sancisca il divieto di un determinato comportamento, questo non può che essere ritenuto lecito. Inoltre, non risulta sufficientemente provato un accordo tra i soggetti cui è stata in prime cure inflitta la sanzione al fine di eludere la previsione del pagamento del premio di preparazione alla

società presso la quale il calciatore era in precedenza tesserato. Se poi si considera che il predetto è un minore che all'epoca dei fatti aveva solo 14, diventa ancora più difficile riscontrare la sussistenza in capo lui della volontà elusiva. Il tutto poi va considerato anche alla luce della modesta entità del premio, peraltro neppure formalmente richiesto dalla precedente società."

In altra decisione diversamente da quanto affermato sopra la CDN con decisione de 14 Aprile 2011 nel CU 78 faceva emergere che l'attività di trasferimento e di prestito a distanza di una settimana, erano sospetti. Infatti concludeva la CDN affermando che:

"Ulteriore elemento a sostegno del deferimento è costituito dalla circostanza che il calciatore sia rimasto sostanzialmente sconosciuto alla Società, fatto, anche questo, che consente di innestare, quanto alle modalità attraverso le quali si sono succeduti i vari passaggi, il contegno tenuto dalla stessa nella sequenza che connota tipicamente l'interposizione fittizia prestata da una società di categoria inferiore al fine di consentire ad altra, di categoria superiore, di acquisire le prestazioni di un calciatore riducendo, di fatto, il premio di preparazione che quest'ultima dovrebbe corrispondere alle società detentrici del tesseramento nei tre anni precedenti, con maggior svantaggio, ovviamente, per quella titolare del primo.

Infine dal punto di vista sanzionatorio si è affermato che:

Infligge ai dirigenti la inibizione per mesi 8 (otto) e la inibizione per mesi 6 (sei), alla Società X l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), ed alla società Y l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Per quanto riguarda la problematica della società beneficiaria del premio di preparazione, laddove questa sia stata la società detentrici del vincolo annuale e del vincolo pluriennale. La Commissione Vertenze economiche ha dipanato la questione affermando nel CU 20/D del 28 Maggio 2009:

Laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella o nelle stagioni sportive precedenti, tali stagioni non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto"

CONSIDERAZIONI FINALI: E' da notare come la FIGC sia in prima linea nel difendere da una parte, un baluardo del sistema sportivo che si basa su un mercato volto all'equità e alla solidarietà. Dall'altra uno degli obiettivi della Federazione stessa quello di incentivare lo sviluppo della pratica sportiva soprattutto in età giovanile, fermo restando l'obiettivo di creare campioni. Tutto questo in linea con la normativa internazionale (ed in particolare all'interno del Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori) che statuisce due tipi di

premi: meccanismo di solidarietà e indennità di formazione. Entrambi simili al premio di preparazione nell'obiettivo da perseguire ma caratterizzati da alcuni presupposti.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

Salernitana-Nocerina: martedì 21 gennaio inizia il dibattito

Inizierà martedì 21 gennaio alle ore 11, presso l'NH Vittorio Veneto Hotel di Roma il dibattito davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale sul caso Salernitana-Nocerina, la partita di Lega Pro disputata il 10 novembre 2013.

In merito a questo incontro, il Procuratore federale ha deferito diciassette tesserati della Nocerina di cui sei tra dirigenti, allenatori, medici, undici giocatori e la stessa società per violazione del codice di giustizia sportiva "con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara".

Lotta alle frodi sportive: il bilancio della LEGAPro

L'Integrity Tour della Lega Pro, in partnership con il Credito Sportivo, ha chiuso la seconda stagione di formazione- informazione sul territorio, incontrando i club.

In 24 mesi l'Integrity ha organizzato incontri con 60 club, con i dirigenti e i calciatori e formato oltre 4.500 giovani calciatori. Il bilancio è sicuramente positivo in quanto ci sono stati confronti a livello mondiale sulle attività di contrasto alle frodi sportive con il riconoscimento del modello Lega Pro.

CONI: Il 15 gennaio riunione del Consiglio Nazionale a Milano

Il 231° Consiglio Nazionale del CONI si terrà mercoledì 15 gennaio alle ore 10.30, presso la sede Sky di Milano. L'ordine del giorno proporrà i seguenti argomenti: 1) Approvazione verbale della riunione del 19 dicembre 2013; 2) Comunicazioni del Presidente; 3) Attività F.S.N.-D.S.A.-E.P.S.; 4) Organizzazione Territoriale; 5) Affari Amministrativi e Bilancio CONI; 6) Varie.

La FIFA contro la manipolazione degli incontri di calcio

La FIFA ha confermato l'estensione a livello mondiale delle sanzioni irrogate a 21 giocatori di El Salvador nel novembre 2013. Le squalifiche erano state comminate dalla Commissione Disciplinare di quella Federazione dopo indagini svolte per episodi avvenuti nella CONCACAF Gold Cup e in alcune amichevoli. La Commissione Disciplinare FIFA ha ora deciso di

estendere a tutto il mondo gli effetti della sanzione a norma degli articoli 78/1c, e dell'articolo 136/f del suo Codice. La stessa FIFA continua a lavorare a stretto contatto con le associazioni e le confederazioni per affrontare il grave problema per mezzo di un programma decennale di collaborazione con l'Interpol che organizza workshop in tutto il mondo. Con i programmi di e-learning lanciati di recente si sta cercando di educare giocatori, allenatori e arbitri sui pericoli della manipolazione in modo da evitare che essi stessi diventino vittime di questa minaccia all'integrità del calcio. Le iniziative comprendono il monitoraggio del mercato delle scommesse tramite il Sistema FIFA di allarme rapido (SAR), una hotline e un indirizzo e-mail per segnalazioni riservate di manipolazioni accertate.